

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4089

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, BUCCI, RIZZI, MANFREDI
e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 1999

—————

Disposizioni in materia di tutela del patrimonio boschivo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nell'estendere a larga parte del nostro Paese l'imposizione del vincolo di tutela ambientale si è prefisso, in primo luogo, di sostituire una buona ad una cattiva economia del territorio. Questo fine è stato chiaramente espresso e più di una volta ribadito nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento. Si è inteso, cioè, bloccare lo stato di crescente degrado del paesaggio e dell'ambiente utilizzando al massimo le competenze residue del Ministero per i beni culturali e ambientali dopo l'avvenuto trasferimento della materia alle regioni. Si è voluto - in altre parole - impedire che la colata di cemento e la sfrenata urbanizzazione delle zone più vulnerabili, sotto il profilo prima ricordato, progredissero travolgendo irreversibilmente l'aspetto paesaggistico-ambientale del territorio. Tuttavia, il decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, pur avendo tentato di esprimere meglio la portata delle precedenti disposizioni (decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984), non è riuscito ad eliminare il riaffiorare di una serie di perplessità già proprie di quei provvedimenti iniziali a causa della incompletezza della formulazione normativa adottata per consentire talune attività. Il testo di legge, infatti, per quel che riguarda i boschi e l'agricoltura cita una serie di materie (forestazione, riforestazione, bonifica, eccetera) e di attività (agricola, silvana, pastorale) per le quali stabilisce che, ai fini delle prescrizioni per la tutela dell'ambiente, non occorre alcuna preventiva autorizzazione qualora tali attività

vengano esercitate nel rispetto delle specifiche normative che le regolano. Ad esempio, in fatto di tagli boschivi, mentre viene citato il «taglio colturale», non viene menzionato quello di «utilizzazione boschiva», notoriamente ben più rilevante e impegnativo da qualunque angolazione lo si voglia inquadrare. L'inesistenza dell'obbligo da parte del silvicoltore di richiedere l'autorizzazione ai fini paesaggistici e ambientali è indirettamente indicata nella circolare esplicativa del Ministero per i beni culturali e ambientali n. 8 del 31 agosto 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985) che, al secondo capoverso della «premessa», invita a «tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 312 in sede di conversione in legge ed in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si è impegnato ad osservare». Si tratta di un esplicito riferimento all'ordine del giorno n. 9.1450.3, accolto dal Governo e approvato dal Senato nella seduta del 2 agosto 1985, che «impegna il Governo a considerare consentiti, oltre il taglio colturale del bosco e le altre attività previste dalla legge, anche il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di utilizzazione boschiva, i lavori di difesa forestale e di regimazione del corso d'acqua, gli strumenti di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee». A questo punto parrebbe eliminato ogni dubbio interpretativo a proposito dei «tagli di utilizzazione boschiva». Purtroppo, la citata circolare esplicativa del Ministero per i beni culturali e ambientali, giunta al paragrafo riguardante le eccezioni all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, ignora completa-

mente i contenuti e le integrazioni suggeriti dal citato ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica, e si limita a ribadire il dettato dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985. Alla lamentata omissione testè indicata sono puntualmente seguite, in fase applicativa, difformità interpretative che un pò ovunque hanno provocato pesanti, complicate e inutili lungaggini burocratiche che hanno inciso sulla tempestività, organizzazione e completezza delle operazioni di taglio. Occorre peraltro rilevare come il taglio del bosco quando viene effettuato in modo conforme alla buona silvicoltura, rappresenti, in ultima analisi, semplicemente la corretta raccolta del «frutto pendente» della coltivazione, vale a dire della massa legnosa, quantitativamente e qualitativamente calcolata entro margini prudenziali, dell'incremento legnoso maturato in un certo lasso di anni e prelevabile dal bosco secondo le buone tecniche ed i più idonei criteri silvicolture, in conformità alle norme delle specifiche leggi forestali. È pertanto evidente che, praticando tagli di utilizzazione secondo le correnti regole suddette, non sussiste ipotesi di distruzione del bosco, e che i tagli razionalmente eseguiti garantiscono la sicura perpetuazione del bosco stesso nelle migliori condizioni. Si ritiene perciò opportuno fissare con chiarezza

alcuni concetti normativi che consentano di superare le incompletezze, le lacune e, in alcuni casi, le incertezze interpretative, proprie dell'attuale testo legislativo. In tale senso si rende necessario il presente disegno di legge, diretto a modificare (articolo 1) l'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per l'arboricoltura da legno realizzata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, e per le colture legnose realizzate su terreni a riposo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

Infine si è inteso disporre, con l'articolo 3, che le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione silviculturale dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, e adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. Al contempo, non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali di boschi e foreste, essendo beni la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare consentiti i tagli di diradamento, il taglio saltuario, l'avviamento del bosco ceduo ad alto fusto, i tagli di maturazione boschiva per i cedui e per l'alto fusto con tecniche compatibili all'uso delle risorse boschive, il trattamento da dirado con turni di riferimento di cento anni e variazioni a seconda della specie e degli usi locali, i lavori di difesa forestale, la regimazione dei corsi d'acqua, le opere di sistemazione idrogeologica di pendici, di conservazione del suolo, di protezione delle acque sotterranee e di prevenzione degli incendi, purché conformi alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle norme regionali vigenti in materia».

Art. 2.

1. Per l'arboricoltura da legno realizzata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, e per le colture legnose realizzate su terreni a riposo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, e successive modificazioni, non

è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 3.

1. I redditi catastali di boschi e foreste, in quanto beni la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse, non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche, ai fini delle relative imposte.

2. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione silvicolturale e di pulizia dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi e adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. Gli oneri relativi all'intervento devono essere autorizzati dal competente ufficio del Corpo forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e dagli uffici dei Corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Sono altresì oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di restauro e manutenzione di boschi e foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni o degli enti locali. Il Ministero per le politiche agricole stabilisce i tempi e le modalità delle predette erogazioni, nonché le modalità per il controllo dell'effettivo utilizzo delle erogazioni stesse per le finalità di cui al presente comma.

